



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

AREA CULTURA

SERVIZIO BIBLIOTECHE

via della Cittadella 5 – 10122 Torino

Tel. 01101129818 – 01101129852

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

PROT.N. 795

Torino 23 aprile 2018

CIG: 7462871BF6

CUP: C79I17000180002

OGGETTO: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE SULLA TECA DIGITALE PIEMONTESE O SUA EVOLUZIONE DI MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

Pagina 1 di 22

SOMMARIO .

- [ART. 1 MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO](#)
- [ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA](#)
- [ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO](#)
- [ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA](#)
- [ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA](#)
- [ART. 9 SUBAPPALTO](#)
- [ART. 10 CLAUSOLE, CONDIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CHE REGOLANO L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO](#)
- [ART. 11 TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI](#)
- [ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO](#)
- [ART. 13 IMPEGNO PREZZI](#)
- [ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE](#)
- [ART. 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE](#)
- [ART. 16 PENALITA'](#)
- [ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO](#)
- [ART. 20 RECESSO](#)
- [ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI](#)

- [ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO](#)
- [ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO](#)
- [ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 26 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI](#)
- [ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE](#)
- [ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)
- [ART. 29 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- Allegato 1 - Istanza di ammissione alla gara
- Allegato 2 - Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 3 - Patto di integrità
- Allegato 4 - Certificato di regolare esecuzione
- Allegato 5 - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
- Allegato 6 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Allegato 7 - Linee guida per i progetti di digitalizzazione (Ecosistema Beni Culturali)
- Allegato 8 - Linee guida per la digitalizzazione dei periodici locali piemontesi (Archivio Storico dei Periodici Piemontesi)

**ART. 1
MODALITA' DI GARA**

1. La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio di cui al successivo art. 2 della presente richiesta di offerta tramite la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Le Condizioni del Contratto per i servizi di cui all'art. 2, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi-Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i..

**ART. 2
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Finalità del progetto "CoBiS Digital Library & Archives" è garantire la tutela e la conservazione dei documenti e favorire la loro consultazione e diffusione attraverso la digitalizzazione, il riconoscimento ottico dei caratteri e la pubblicazione sia sulle piattaforme digitali dei singoli istituti sia sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione.

Il progetto non mira soltanto a pubblicare online il materiale documentario, ma anche a mettere in contatto (virtuale ed eventualmente fisico) i ricercatori che consultano tali risorse con le istituzioni che tali documenti conservano.

2. Le Biblioteche partecipanti al progetto sono:

Accademia Albertina

Accademia delle Scienze

Accademia di Agricoltura

Accademia di Medicina

Associazione Archivio storico Olivetti

Bibliomediateca Mario Gromo

Biblioteca civica centrale di Torino

Biblioteca civica musicale "Andrea Della Corte" di Torino

Biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano

Centro Studi Piemontesi

Centro Studi Sereno Regis

Centro Studi Vietnamiti

Deputazione Subalpina di storia patria

Educatorio della Provvidenza

Fondazione Giorgio Amendola

Fondazione Tancredi Di Barolo

Istituto dei Sordi

Museo del Risorgimento

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino

SPABA - Società piemontese di archeologica e belle arti

3. Servizio richiesto

- a. Digitalizzazione e produzione dei file immagine nei formati TIFF e JPEG secondo le specifiche di cui al successivo Articolo 10.
- b. Controllo delle immagini scansionate al fine di verificarne la qualità e la completezza.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

- c. Attribuzione della nomenclatura univoca delle immagini secondo gli standard previsti dalla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione.
 - d. Riconoscimento ottico del contenuto testuale (OCR) del materiale a stampa scansionato.
 - e. Creazione dei file PDF e dei file testuali del materiale librario e archivistico scansionato.
 - f. Produzione dei metadati in formato xml Mag 2.0.1 e Mets del materiale librario e archivistico scansionato.
 - g. Riversamento delle immagini digitali e dei corrispettivi metadati su supporti di memorizzazione (Hard Disk esterni USB-3 che dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria). L'integrità dei dati e dei supporti sarà verificata all'atto della consegna.
4. Finanziamento: con mezzi di Bilancio anno 2018. La spesa sarà coperta da specifico contributo della Regione Piemonte.
 5. Il servizio non è suddivisibile in lotti, per le caratteristiche funzionali e il contenuto del servizio medesimo.
 6. La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.
 7. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
 8. Per quanto riguarda la descrizione, le clausole, le specifiche tecniche che regoleranno il servizio, si rimanda all'art. 10 del presente Capitolato.

ART. 3

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata fino al 15 dicembre 2018.
2. L'**importo massimo** presunto per il servizio descritto all'art. 2, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta a Euro 80.000 inclusa IVA di legge.
3. Il servizio è da intendersi di natura intellettuale.
4. Nell'organigramma dell'Ente non è previsto personale con le mansioni richieste per questo appalto.
5. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. di riferimento vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato; che è stimato in complessivi in circa lo 0,5% dell'importo complessivo posto a base di gara.
6. Nel prezzo offerto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque all'esecuzione del servizio medesimo.
7. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11 e 12.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
9. **L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.**

ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

4.1 Soggetti ammessi a partecipare

4.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.

4.2 Modalità di partecipazione. Presentazione dell'offerta

4.2.1 I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

4.2.2 I concorrenti dovranno inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- a. Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili, secondo il fac-simile allegato alla presente RDO (allegato 1).
- b. Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac-simile allegato alla presente RDO (allegato 2);
- c. Offerta economica (data dal sistema MEPA);
- d. Cauzione provvisoria (fac- simile allegato n. 5) con le modalità di cui al successivo art. 7, corredata da dichiarazione che il documento in originale comprovante la costituzione della cauzione è identico a quello trasmesso in via telematica e che dovrà essere esibito su richiesta dell'amministrazione.
- e. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 3).
- f. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- g. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (allegato 6) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

4.2.3 Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

4.2.4 Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

4.2.5 L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo per lo svolgimento del servizio a firma digitale del legale rappresentante nella sua interezza e per tutte le voci in essa;

4.2.6 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 5

ONERI PER LA SICUREZZA

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
3. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizio senza installazione.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'acquisto del servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite la seguente formula con il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula (classificata sul M.E.P.A. come concava alla migliore offerta interdipendente con esponente $\alpha = 1$):

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

- 2.1 Gli eventuali arrotondamenti $V_{(a)i}$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale;
- 2.2 Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- Offerta tecnica: 70 punti
- Offerta economica: 30 punti

L'amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. Fermo restando il rispetto di tutte le clausole, condizioni e specifiche tecniche che regolano l'effettuazione del servizio indicate al successivo punto 10, l'offerta tecnica, impegnativa per la Ditta, deve essere redatta per punti, per consentire la valutazione degli aspetti qualitativi più rilevanti, secondo il sotto indicato schema. Per la sua valutazione potranno essere attribuiti i punteggi massimi specificamente indicati per ciascuno di tali punti:

A - Modello organizzativo per la gestione del servizio, con particolare riferimento agli aspetti innovativi del processo di produzione (max punti 25)

La descrizione relativa a questo criterio non dovrà superare le 5 cartelle

B - Esperienze pregresse (max punti 5)

C - Infrastruttura tecnologica adottata (max punti 15)

La descrizione relativa a questo criterio non dovrà superare le 2 cartelle

D - Tempi di avvio, di realizzazione e di collaudo (max punti 10)

E - Proposte migliorative dei livelli di servizio proposti in capitolato (max punti 15)

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

La descrizione relativa a questo criterio non dovrà superare le 2 cartelle

3.1 I coefficienti $V_{(a)}$ relativi agli elementi qualitativi relativi ai punti A, B, C, D, E e relativi sub criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

3.2 Nell'ambito di ogni criterio i **coefficienti** relativi a ciascun sub-criterio **saranno determinati discrezionalmente da ciascun commissario** attribuendo, a ciascun concorrente, un coefficiente, variabile da zero a uno, nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Successivamente la Commissione calcolerà, per ogni concorrente, la media provvisoria dei coefficienti così attribuiti e la trasformerà in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta individuata e proporzionando a tale media massima le restanti medie provvisorie. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il sub-peso attribuito dal capitolato al relativo sub-criterio per determinare il conseguente punteggio. I punteggi ottenuti da ogni concorrente per ciascuno dei sub-criteri saranno sommati tra loro per determinare il punteggio complessivo del relativo criterio. Al punteggio complessivo maggiore individuato verrà attribuito il coefficiente 1 (uno) e i restanti punteggi complessivi saranno proporzionati a quest'ultimo per determinare i relativi coefficienti. Tali coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio attribuito dal capitolato al relativo criterio ottenendo così il punteggio definitivo.

3.3 La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

Innovativa: descrizione puntuale, comprensiva anche di aspetti migliorativi

Dettagliata: descrizione puntuale e non comprensiva di aspetti migliorativi

Insufficiente: descrizione incompleta.

A - Modello organizzativo per la gestione del servizio, con particolare riferimento agli aspetti innovativi del processo di produzione (max punti 25)

A. 1 Descrizione del medesimo	
Innovativa	1
Dettagliata	0,5
Insufficiente	0

B - Esperienze pregresse (max punti 5)

B. 1 Esperienze pregresse	
Digitalizzazione di più di 100.000 immagini	1
Digitalizzazione fino a 100.000 immagini	0,5
Nessuna esperienza pregressa	0

C - Infrastruttura tecnologica adottata (max 15 punti)

C. 1 Descrizione delle medesima	
Innovativa	1
Dettagliata	0,5
Insufficiente	0

D - Tempi di avvio, di realizzazione e di collaudo (max 10 punti)

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione di materiale librario e archivistico

D.1 Tempi di avvio (max 5)	
Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine	1
Entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine	0,5
Oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine	0

D.2 Tempi di realizzazione e di collaudo (max 5)	
Entro il 30 ottobre 2018	1
Entro il 30 novembre 2018	0,5
Entro il 15 dicembre 2018	0

E - Proposte migliorative dei livelli di servizio proposti in capitolato (max 15 punti)

E. 1 Descrizione delle medesime	
Innovativa	1
Dettagliata	0,5
Insufficiente	0

3.4 L'offerta economica dovrà esprimere il costo unitario a scansione e dovrà comprendere gli interventi di cui all'articolo 2 comma 3 e articolo 10 commi dal 7 all'11.

3.5 La componente economica delle offerte sarà valutata mediante l'attribuzione di coefficienti ottenuti rapportando gli importi offerti, espressi in termini di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, al

maggior ribasso proposto $\left(\frac{R_{(a)}}{R_{(a) \max}} \right)$, a cui sarà pertanto assegnato un coefficiente pari ad 1. I coefficienti

così determinati saranno quindi moltiplicati per il peso individuato per la componente economica al punto 2.2 del presente articolo, pari a 30, al fine di determinare i relativi punteggi, dove:

- R_a = valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;

- R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

4. La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

5. La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

6. I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

7. Questa Civica Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Saranno considerate inammissibili le offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8. Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

9. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

10. L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

11. L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Appalti.

12. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia provvisoria. Comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

13. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

14. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà con la Ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma CONSIP.

15. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 7

GARANZIA PROVVISORIA

1. Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 1.311,47.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 231/2007) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d. l'impegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

6. La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 *del* D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), nonché dall'eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 *del* D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.
7. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
9. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 93 punto 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
10. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
11. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'Aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.
5. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
6. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

disposta in danno dell'Appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:
 - a. la decadenza dell'affidamento;
 - b. l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
9. Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
10. Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
11. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
 - e. la disposizione che "la garanzia prestata sarà valida fino a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio"
12. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
14. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (All. n 4).
15. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 SUBAPPALTO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

2. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione Appaltate o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendano subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. L'aggiudicatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10. L'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
11. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
12. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
13. È consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
14. Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
16. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

17. In conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00529/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'Aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

ART. 10

CLAUSOLE, CONDIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CHE REGOLANO L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. La digitalizzazione avverrà presso i locali della ditta aggiudicataria secondo le modalità di cui all'articolo 12.1.4.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa relativamente a qualsiasi danno colposo o doloso arrecato ai documenti durante il trasporto o in corso di lavorazione. Il valore assicurativo è stimato complessivamente in € 800.000,00. La polizza assicurativa dovrà avere validità fino alla fine del servizio oggetto del presente capitolato.
3. Il personale che verrà impegnato nel presente appalto dovrà essere in possesso di adeguata e specifica formazione e di esperienza pregressa. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'inizio delle attività, al Servizio Biblioteche, i curricula del personale impegnato nell'appalto.
4. Il personale impegnato nell'appalto dovrà porre particolare cura nelle operazioni di movimentazione e scansione al fine di evitare danneggiamenti delle carte e delle legature.
5. Prima di iniziare le operazioni di digitalizzazione sarà realizzato un modello di prova sulla base di un campione di documenti fornito da ogni biblioteca partecipante al progetto, il cui responsabile dovrà approvare i risultati ottenuti. Tale modello varrà quale riferimento di qualità per le successive operazioni di scansione.

6. Caratteristiche degli strumenti di scansione

Si utilizzeranno uno o più scanner a planetario professionali, con un campo di ripresa che andrà dal formato A2 al formato A5 professionali, e conformi a quanto previsto dalla normativa sulla tutela del materiale cartaceo pregiato. La riproduzione dovrà avvenire con l'utilizzo di lampade a luce fredda (standard minimo: 5400° Kelvin), prive di componente ultravioletta. Si esclude l'utilizzo di scanner piatti a piano fisso o che prevedano l'esercizio di pressione sui volumi. Le lenti devono consentire una profondità di campo tale da garantire la messa a fuoco anche nel caso di documenti non piani.

7. Procedure di scansione

7.1 Tenendo conto del pregio e della delicatezza degli originali, le modalità di ripresa (apertura dei volumi, illuminazione, manipolazione) dovranno essere tali da non arrecare loro alcun danno. Al fine di garantire sia la piena salvaguardia dei documenti originali sia un'elevata quantità di digitalizzazioni giornaliere, sono richieste obbligatoriamente soluzioni tecniche in grado di ottimizzare i processi di acquisizione. Nel caso di volumi rilegati, le immagini saranno acquisite appoggiando i piatti della legatura su una superficie idonea e rivolgendo verso l'alto la superficie da riprodurre. Si avrà cura nello sfogliare le pagine e non sarà esercitata alcuna pressione sul documento, in particolare sui dorsi delle legature o sulla piega dei volumi.

Durante tutte le operazioni connesse alla digitalizzazione il personale addetto dovrà indossare appositi guanti di cotone.

7.2 Verrà prodotto un file di immagine a colori per ciascuna pagina (fronte e retro), comprese eventuali pagine bianche.

7.3 Qualora tipologia e dimensioni dei documenti lo permettano, sarà possibile l'acquisizione contemporanea di due facciate consecutive e la successiva produzione di due immagini separate. Non si procederà alla separazione dell'immagine in caso di incisioni, carte geografiche, tabelle ecc. su doppia pagina.

7.4 Per garantire la migliore leggibilità delle scansioni, sarà possibile aumentare il contrasto ed eliminare eventuali macchie e/o effetti di controstampa.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

Per ogni documento saranno realizzate immagini nei formati:

- o TIFF 6.0 non compresso con risoluzione di 600 dpi ottici (non interpolati) e una profondità di colore di 24 bit RGB
- o JPEG sottocampionato a 300 dpi compresso e una profondità di colore di 24 bit RGB
- o JPEG sottocampionato a 150 dpi compresso e una profondità di colore di 24 bit RGB.

7.5 Le scale cromatica e millimetrica saranno posizionate una sola volta su una carta originale non significativa di ciascun volume. La scala millimetrica, in particolare, sarà posizionata lungo il bordo inferiore con lo "zero" allineato al bordo verticale della carta e il righello sarà lungo almeno quanto la carta da riprendere.

7.6 Le carte saranno riprese in modo "naturale", includendo i margini delle carte e delle parti del volume sottostante. Le riprese dovranno essere effettuate su sfondo nero ed in modo da comprendere un'area pari a 5 mm circa lungo i margini della carta digitalizzata che ne consenta la visualizzazione nel contesto, comunque in modo tale che non venga mai esclusa dalla ripresa nessuna parte del documento.

In caso di eventuali lacerazioni, presenza di fori di tarlo e ossidazione perforante degli inchiostri, le carte devono essere interfogliate con carta bianca in modo da evitare di riprendere il contenuto sottostante.

8. Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

I documenti a stampa digitalizzati in formato TIFF saranno sottoposti a riconoscimento ottico dei caratteri. Un campione significativo sarà sottoposto a prova preliminare e il risultato dovrà essere approvato dai responsabili delle singole biblioteche partecipanti.

9. I file di testo così prodotti saranno adoperati per la generazione di file PDF multipagina, al cui interno sarà possibile sia la funzione di ricerca testuale sia la messa in evidenza nelle immagini digitalizzate delle parole cercate.

10. I metadati saranno realizzati secondo le linee guida della Regione Piemonte (cfr. **Allegato n. 7** e **Allegato n. 8**) e implementati sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione. Dai metadati Mag dovrà essere possibile la conversione in metadati Mets.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a ciascuna singola Biblioteca aderente al progetto un Hard Disk esterno USB-3, su cui avrà riversato immagini e dati relativi al materiale per essa scansionato.

12. I dati gestiti nell'ambito del presente capitolato sono di proprietà esclusiva dei singoli enti partecipanti al progetto.

ART. 11

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

ART. 12
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

12.1. Comunicazione nominativo Rappresentante

12.1.1 La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

12.1.2 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

12.1.3 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

12.1.4 Prelievo, trasporto e riconsegna del materiale

Saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria: il prelievo presso le sedi, il trasporto presso il proprio laboratorio e la riconsegna alle sedi al termine delle operazioni di digitalizzazione.

12.1.5 Altre prescrizioni

Per ciò che concerne il servizio in questione, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, si instaurerà tra la Città di Torino e il personale di codesta Società.

ART. 13
IMPEGNO PREZZI

1. Il prezzo offerto sarà impegnativo per tutta la durata del servizio e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si verifichino posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 14
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE

1. L'operatore economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

3. Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
4. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e ai sensi delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione Appaltante e il cui nominativo è indicato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge, come previsto all'art. 102, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei referenti e destinatari del Servizio.
2. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.
4. Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo Certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. 4).
5. Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.
6. In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'Aggiudicatario.
7. In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere a sanare le non conformità riscontrate, attenendosi alle prescrizioni del Capitolato.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

8. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e alla sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 PENALITA'

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso ed è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.
2. Ove si verificano inadempienze, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione delle penali previste.
3. Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.
4. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
5. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 bis del D.Lgs50/2016 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio
7. Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile unico del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
8. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.
9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
10. Le penali sono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale o in occasione del rilascio del certificato di regolare esecuzione (all. n. 4).
11. Tali penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
12. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
13. Qualora l'Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio e al loro completamento in danno dell'Esecutore inadempiente.
14. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 17
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Stazione Appaltante l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile unico del procedimento, accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
2. Il RUP provvede altresì a formulare all'Appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni ovvero, scaduto il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP ha facoltà di assegnare all'Appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali come previsto dall'articolo 108 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
5. Scaduto anche il nuovo termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.
9. Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in merito.

ART. 19
ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1. L'ordinazione avverrà per l'intero importo posto a base di gara e costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato:
 - a. alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo 11 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
 - b. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

3. La fattura in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
4. Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.
5. In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
6. La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - a. codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **UB04GI**.
 - b. numero CIG
 - c. n. determinazione di impegno e n. ordine
 - d. codice IBAN completo
 - e. data di esecuzione o periodo di riferimento
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
8. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
9. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.
10. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 20 RECESSO

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

1. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico

2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

3. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

4. La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 22

ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

2. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 2 al presente Capitolato).

3. Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.

4. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizio senza installazione.

ART. 23

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria e lo sarà per questa Amministrazione solo dopo l'adozione e l'esecutività del conseguente provvedimento di affidamento del servizio e del relativo impegno di spesa.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e questa Amministrazione provvederà a termini di legge.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.
3. In particolare, in caso di fallimento della Ditta risultata aggiudicataria, si applicherà la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
4. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 83 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 26

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 19, l'Amministrazione procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 27

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino-Area Metropolitana.

ART. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dai documenti di partecipazione richiesti (istanza di ammissione, patto di integrità, etc.) è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 29

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile unico del procedimento: dott. Stefano Benedetto

dott. Stefano Benedetto
Dirigente a.i.
F.TO DIGITALMENTE

Capitolato

Servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla Teca Digitale Piemontese o sua evoluzione
di materiale librario e archivistico